

COMUNE DI VICOPISANO
(Provincia di Pisa)
UFFICIO TRIBUTI

**REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO E
DEL RELATIVO CANONE**

APPROVATO CON ATTO C.C. N° 13 DEL 12/3/1999

MODIFICATO CON ATTO C.C. N° 4 DEL 4.2.2000

MODIFICATO CON ATTO C.C. N° 21 DEL 20.2.2002

IN VIGORE DAL 1/1/2002

INDICE

Art. 1	Oggetto del Regolamento
Art. 2	Definizione di suolo pubblico
Art. 3	Autorizzazione e concessione di occupazione
Art. 4	Occupazioni di urgenza
Art. 5	Domanda di occupazione
Art. 6	Rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione
Art. 7	Durata dell'occupazione
Art. 8	Esecuzione di lavori e di opere
Art. 9	Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive
Art. 10	Autorizzazione ai lavori
Art. 11	Occupazioni occasionali
Art. 12	Obblighi del Concessionario
Art. 13	Decadenza della concessione o dell'autorizzazione
Art. 14	Revoca della concessione o dell'autorizzazione
Art. 15	Rinnovo della concessione o dell'autorizzazione
Art. 16	Occupazione di spazi sottostanti e sovrastanti al suolo pubblico
Art. 17	Occupazioni con tende parasole, faretto, vetrinette
Art. 18	Occupazioni con griglie ed intercapedini
Art. 19	Passi carrabili
Art. 20	Mestieri girovaghi ed artistici
Art. 21	Banchetti per raccolta firme, distribuzione materiale, lotterie
Art. 22	Concessioni di suolo pubblico per l'esercizio del commercio
Art. 23	Affissioni e pubblicità
Art. 24	Distributori di carburanti
Art. 25	Occupazioni per attività edilizie (ponteggi e cantieri temporanei)
Art. 26	Norma di rinvio
Art. 27	Istituzione del canone
Art. 28	Criteri di imposizione – Aree di occupazione
Art. 29	Versamento del canone
Art. 30	Esenzioni
Art. 31	Sanzioni per occupazioni abusive e irregolari
Art. 32	Sanzioni ordinarie
Art. 33	Tariffe e riduzioni
Art. 34	Canone occupazioni in atto per erogazione pubblici servizi
Art. 35	Norma di rinvio
Art. 36	Vigenza del regolamento
Art. 37	Norme transitorie

TITOLO I – DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

Capo I – Principi generali

Art. 1 – Oggetto del regolamento

I. Il presente regolamento disciplina l'occupazione del suolo pubblico e l'applicazione del relativo canone del Comune di Vicopisano, conformemente ai principi desunti dalle vigenti disposizioni di legge ed in particolare dall'art. 52 e dall'art. 63 del Decreto Legislativo 15.12.1997, n. 446 e successive modificazioni.

Art. 2 – Definizione di suolo pubblico

I. Con il termine “suolo pubblico” si intende il suolo e relativo soprassuolo e sottosuolo appartenente al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, nonché il suolo privato gravato di servitù di passaggio pubblico.

Art. 3 – Autorizzazione e concessione di occupazione

1. E' fatto divieto a chiunque di occupare il suolo pubblico, senza specifica autorizzazione o concessione comunale, rilasciata dall'Ufficio di Polizia Municipale, su richiesta dell'interessato. Le occupazioni occasionali di cui all'art. 11 del presente regolamento sono da intendersi subordinate esclusivamente alla preventiva comunicazione al predetto ufficio comunale, da parte dell'interessato, salvo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 11.

Detta comunicazione, fatte salve le ipotesi di cui agli articoli 4 e 22, deve essere effettuata per iscritto, mediante consegna personale o a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno due giorni prima della data prevista d'inizio dell'occupazione.

2. E' facoltà del Comune vietare l'occupazione per comprovati motivi di interesse pubblico, contrasto con disposizioni di legge o regolamenti, nonché dettare eventuali prescrizioni che si rendano necessarie, in particolare sotto il profilo del decoro e della viabilità.

Art. 4. Occupazioni di urgenza

I. Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio, l'occupazione deve intendersi subordinata alla almeno contestuale comunicazione al Comando di Polizia Municipale, che indicherà eventuali prescrizioni, riscuotendo direttamente gli eventuali diritti di sopralluogo. In ogni caso la pratica dovrà essere regolarizzata come previsto dal successivo art. 25. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto al riguardo dall'art. 30 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada.

Art. 5 – Domanda di occupazione

1. Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, anche temporaneamente, spazi in superficie sovrastanti o sottostanti il suolo pubblico, deve rivolgere apposita domanda all'Ufficio Polizia Municipale.

2. La domanda, redatta in carta legale, deve contenere:

- a) l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale ed il codice fiscale del richiedente;
- b) L'ubicazione esatta del tratto di area o spazio pubblico che si chiede di occupare e la sua consistenza;
- c) L'oggetto dell'occupazione, la sua durata, i motivi a fondamento della stessa, la descrizione dell'opera che si intende eventualmente eseguire, le modalità di utilizzazione dell'area;
- d) la dichiarazione di sottostare a tutte le vigenti prescrizioni di ordine legislativo e regolamentare in materia;
- e) la sottoscrizione dell'impegno a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria con deposito di cauzione, se richiesta dal Comune, nonché il versamento del canone secondo le vigenti tariffe.

3. La domanda deve essere corredata dall'eventuale documentazione tecnica. Il richiedente è tuttavia tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda.

4. Anche in caso di piccole occupazioni temporanee occorre che la domanda sia corredata, se e in quanto ritenuto necessario all'ufficio concedente, da disegno illustrativo dello stato di fatto, della dimensione della sede stradale e del posizionamento dell'ingombro.

Art. 6 – Rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione

1. L'Ufficio di Polizia Municipale, accertata la sussistenza di tutte le condizioni necessarie all'emanazione di un provvedimento positivo, rilascia l'atto di concessione o di autorizzazione ad occupare il suolo pubblico. In esso sono indicate: la durata dell'occupazione, la misura dello spazio di cui è consentita l'occupazione, nonché le condizioni alle quali è subordinata la concessione o autorizzazione. Gli atti suindicati sono rilasciati:

- per le occupazioni permanenti, ivi compresi i passi carrabili, entro 30 gg. dal ricevimento della richiesta; il parere da parte dell'Ufficio Tecnico (Servizio Manutenzioni), dovrà essere espresso entro 15 gg. dalla domanda;
- per le altre occupazioni di suolo pubblico entro 5 gg. dal ricevimento della richiesta.

2. Ogni atto di concessione od autorizzazione s'intende subordinato altresì all'osservanza delle prescrizioni di cui al cap. II° del presente titolo, oltre a quelle di carattere particolare da stabilirsi di volta in volta a seconda delle caratteristiche della concessione od autorizzazione.

3. La concessione o l'autorizzazione viene sempre accordata:

- a) a termine, fatta salva la durata massima di anni 29 come disposto dall'art. 27 comma 5 del D.LGS. 30.04.1992, n. 285;
- b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- c) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi consentiti, accertati a seguito di controlli esperiti dal Servizio Tecnico;
- d) con facoltà da parte del Comune di imporre nuove prescrizioni per le finalità di pubblico interesse alla corrispondenza con le quali è subordinato il rilascio dell'atto ampliativo.

4. Resta a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possono essere arrecati e contestati da terzi per effetto della concessione o autorizzazione.

5. Al termine del periodo di consentita occupazione – qualora la stessa non venga rinnovata a seguito di richiesta di proroga – il concessionario avrà l'obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i

lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per il ripristino del suolo pubblico, nei termini che fisserà l'Amministrazione Comunale.

6. Quando l'occupazione, riguardi aree di circolazione costituenti strade ai sensi del vigente Codice della Strada (D.LGS. 30.04.1992 n. 285 e successive modificazioni) è fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dal Codice stesso e dal relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione (D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modifiche); in ogni caso è obbligatorio per l'occupante di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

7. Non viene rilasciata alcuna concessione nel caso di esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per debiti definitivi dello stesso tipo. In caso di diniego dell'autorizzazione o concessione, deve essere comunicata al richiedente la motivazione del provvedimento negativo.

Art. 7 – Durata dell'occupazione

1. Le occupazioni sono permanenti e temporanee:

- a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno e con disponibilità completa e continuativa dell'area occupata, indipendentemente all'esistenza di manufatti o impianti;
- b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno e che comunque non sono caratterizzate dalla disponibilità continuativa dell'area.

Capo II – Prescrizioni tecniche

Art. 8 – Esecuzione di lavori e di opere

1. Quando per l'esecuzione di lavori e di opere sia indispensabile occupare il suolo pubblico con terriccio, terra di scavo e materiale di scarto, nel provvedimento di concessione o autorizzazione dovranno essere indicate le modalità dell'occupazione ed i termini per il trasporto dei suddetti materiali negli apposti luoghi di scarto.

Art. 9 – Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive.

1. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge e l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 31 del presente Regolamento e fuori dai casi previsti dall'articolo 20 del vigente Codice della Strada, nei casi di occupazioni abusive di spazi di aree pubbliche, previa contestazione delle relative infrazioni, può essere disposta la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un termine per provvedere. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia.

Art. 10 – Autorizzazione ai lavori

1. Quando ai fini dell'occupazione sono previsti lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico, l'autorizzazione o la concessione di occupazione sono sempre subordinate alla titolarità dell'autorizzazione all'effettuazione dei lavori medesimi.

Art. 11 – Occupazioni occasionali

1. Le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno, trabattelli edilizi, scale aeree, scale a mano, deposito di materiale edile di volume non superiore a 3 metri cubi (m.c.), e quelle destinate

genericamente all'effettuazione di soste operative, non sono soggette alle disposizioni del presente regolamento ove si tratti di occupazioni occasionali di pronto intervento per le piccole riparazioni, per lavori di manutenzione o di allestimento, sempreché non abbiano durata superiore a 8 ore e ai sensi dell'art. 30, comma 1, lett. d) del presente regolamento, salvo che per le stesse sia data comunicazione alla Polizia Municipale, come previsto dal precedente art. 4.

2. Per gli utenti che, per eseguire lavori di manutenzione, riparazioni, pulizie ed altro, abbiano necessità di effettuare le occupazioni di cui al presente articolo più volte nel corso dell'anno, può essere rilasciata – a richiesta degli interessati – un'autorizzazione annuale nella quale vengono indicate le necessarie prescrizioni atte a garantire le condizioni di sicurezza e viabilità.

Art. 12 – Obblighi del concessionario.

1. Le concessioni e le autorizzazioni per le occupazioni temporanee e permanenti di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.

2. Il concessionario ha l'obbligo di esibire, su richiesta degli agenti addetti alla vigilanza, l'atto di concessione o autorizzazione di occupazione suolo pubblico o copia autentica dello stesso.

3. E' pure fatto obbligo al concessionario di mantenere in condizione di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per rifiuti.

4. Qualora dall'occupazione del suolo pubblico derivino danni alla pavimentazione esistente, accertati a seguito di controllo eseguito in tal senso dal Servizio Tecnico, il concessionario è tenuto al ripristino della stessa a proprie spese.

Art. 13 – Decadenza della concessione o dell'autorizzazione

1. Sono cause della decadenza della concessione o dell'autorizzazione:

- a) le reiterate violazioni, da parte del concessionario o dei suoi aventi causa, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
- b) la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione del suolo;
- c) l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti;
- d) la mancata occupazione del suolo oggetto dell'autorizzazione o concessione senza mancato motivo, nei 30 giorni successivi al conseguimento del permesso nel caso di occupazione permanente, ovvero nei 5 giorni successivi in caso di occupazione temporanea;
- e) il mancato pagamento del canone per l'occupazione di suolo pubblico, nonché di altri eventuali oneri a carico del concessionario.
- f) il mancato utilizzo dell'occupazione suolo da parte del titolare della concessione e/o autorizzazione.

2. La casistica suindicata s'intende applicabile alla fattispecie di natura commerciale, fatta salva in questo contesto, la prevalenza della normativa del regime autorizzatorio in capo al titolare della concessione.

Art. 14 – Revoca della concessione o dell'autorizzazione.

1. La concessione o l'autorizzazione di occupazione di suolo pubblico sono sempre revocabili per comprovati motivi di pubblico interesse; la concessione del sottosuolo non può essere revocata se non

per necessità collegate a pubblici servizi. La revoca non dà diritto al pagamento di alcuna indennità. E' comunque dovuta la restituzione – senza interessi – del canone pagato in anticipo.

Art. 15 – Rinnovo della concessione o dell'autorizzazione.

1. I provvedimenti di concessione e di autorizzazione sono rinnovabili alla scadenza.

2. Per le occupazioni temporanee qualora si renda necessario prolungare l'occupazione oltre i termini stabiliti, il titolare dell'autorizzazione o della concessione ha l'onere di presentare almeno 2 giorni prima della scadenza, domanda di proroga indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga dell'occupazione.

3. Nel caso in cui venga richiesta la proroga dei termini di occupazione temporanea per un periodo complessivo superiore ad un anno ininterrotto, è necessaria la presentazione di un'istanza di rilascio di una nuova concessione.

4. In ogni modo non è possibile assentire più di due proroghe.

5. Il mancato pagamento del canone per l'occupazione già in essere, ovvero di altri oneri a carico del concessionario, costituisce causa ostativa al rilascio del provvedimento di rinnovo.

Capo III – Tipologie di occupazione

Art. 16 – Occupazione di spazi sottostanti e sovrastanti al suolo pubblico

1. Per collocare, anche in via provvisoria, fili telegrafici, telefonici, elettrici, cavi, condutture, impianti in genere, etc., nello spazio sottostante o sovrastante al suolo pubblico, così come per collocare festoni, addobbi, striscioni, luminarie, drappi decorativi o pubblicitari e simili arredi ornamentali è necessario ottenere la concessione o l'atto di assenso comunale.

2. L'autorità competente detta le prescrizioni relative alla posa di dette linee e condutture, riguardanti il tracciato di queste ultime, l'altezza dei fili o di altri impianti dal suolo, il tipo dei loro sostegni, la qualità dei conduttori etc.

Art. 17 – Occupazioni con tende parasole, faretti, vetrinette.

1. Per ottenere l'autorizzazione alle occupazioni realizzate a mezzo di tende parasole, faretti, vetrinette si rinvia alle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia edilizia.

2. Per ragioni di mantenimento del necessario decoro, igiene e sicurezza dell'arredo urbano, l'autorità competente può disporre la sostituzione delle strutture costituenti queste occupazioni ove non siano mantenute in buono stato.

Art. 18 – Occupazioni con griglie ed intercapedini.

1. Le occupazioni del suolo realizzate mediante griglie, intercapedini e simili sono disciplinate dalle vigenti normative e regolamentari in materia di lavori pubblici.

Art. 19 – Passi carrabili.

1. La disciplina per l'apertura di un passo carrabile è dettata dalle vigenti disposizioni del Codice della Strada (art. 22 D.LGS. 30.04.1992, n. 285) e del suo regolamento di esecuzione (art. 44 e segg D.P.R. 16.12.1992, n. 495, così come modificati dall'art. 36 del D.P.R. 6.09.1996, n. 610).

2. Il canone di occupazione per tutti i tipi di passi ed accessi carrabili va riferito alla libera disponibilità dell'area antistante a favore del proprietario frontista. L'area in questione, che altrimenti resterebbe destinata alla sosta indiscriminata dei veicoli ovvero alla generalizzata utilizzazione della collettività, viene riservata, vietandone comunque la sosta con veicoli o cose mobili – in forza della concessione per l'uso del passo e/o accesso carrabile – al titolare degli stessi che è quindi tenuto a versare il canone quale corrispettivo a ristoro del sacrificio imposto alla collettività con la rinuncia all'indiscriminato uso pubblico dell'area antistante. Il divieto di utilizzazione diretta di tale area da parte della collettività, avviene su espressa richiesta dei proprietari degli accessi, tenuto conto delle esigenze di viabilità e non può comunque estendersi oltre la superficie di dieci metri quadrati e non consente alcuna opera, né esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso.

3. Il canone non è dovuto nel caso in cui il proprietario non intenda avvalersi dell'utilizzazione diretta dell'area pubblica antistante il proprio passo carrabile, sia per lo stesso passo carrabile che per l'eventuale occupazione del suolo indispensabile per l'accesso alla strada pubblica.

Art. 20 – Mestieri girovaghi ed artistici.

1. Coloro che esercitano mestieri girovaghi ed artistici (suonatori, funamboli, etc.) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici del Comune sui quali è consentito lo svolgimento di dette attività senza avere ottenuto il permesso di occupazione.

Art. 21 – Banchetti per raccolta firme, distribuzione materiale, lotterie

1. Le occupazioni realizzate con banchetti per raccolte di firme, distribuzione di materiale, vendita di biglietti di lotterie e simili, di durata non superiore a cinque (5) giorni sono subordinate esclusivamente alla condizione della preventiva comunicazione dell'occupazione al Comune, detta comunicazione va effettuata non meno di due giorni prima dell'occupazione, e purché vengano seguite le prescrizioni che verranno indicate dal Comando Polizia Municipale.

2. Le suddette disposizioni non si applicano ai banchetti per la vendita di biglietti delle lotterie che dovranno comunque essere collocati sempre nel rispetto delle prescrizioni generali legate al nullaosta sotto il profilo del decoro e/o della viabilità

3. E' in facoltà del Comune vietare l'occupazione per comprovati motivi di interesse pubblico, contrasto con disposizioni di legge o regolamentari, nonché dettare le eventuali prescrizioni, che si rendano necessarie, in particolare sotto il profilo del decoro e della viabilità.

Art. 22 – Concessioni di suolo pubblico per l'esercizio del commercio.

1. Nelle strade, sui marciapiedi, sotto i portici, nei giardini e in generale, in qualunque luogo destinato ad uso e passaggio pubblico e nelle relative pertinenze, è vietato occupare il suolo con vetrine, banchi, tavoli, sedie, pedane o altre attrezzature di servizio, senza preventivo atto autorizzatorio del Comune.

2. Installazione di tavoli, piante, esposizione di merci e manifestazioni varie:

a) Le istanze per ottenere il rilascio delle concessioni per le occupazioni in questione devono essere inoltrate almeno 20 giorni prima dell'inizio dell'occupazione richiesta, pena il rigetto della domanda.

b) L'occupazione di suolo pubblico con esposizione di merci alimentari al di fuori degli esercizi è vietata ai sensi delle vigenti norme regolamentari.

3. Commercio su aree pubbliche e manifestazioni fieristiche.

Si applicano al commercio su aree pubbliche ed alle manifestazioni fieristiche le disposizioni di cui al

Dlgs. n. 114 del 31.3.1998 e disposizioni di attuazione.

4. Commercio itinerante.

Coloro che esercitano il commercio in forma itinerante su aree pubbliche in cui è ammessa la vendita in tale forma e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce ed a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di 60 minuti ed in ogni caso tra un punto e l'altro di sosta dovranno intercorrere almeno 500 metri.

Per quanto concerne le fiere, i mercati scoperti ed il commercio ambulante su aree pubbliche si rinvia al Dlgs. 114/98 ed al Regolamento Comunale relativo ai mercati.

5. Commercio in sede fissa.

Per la disciplina delle modalità di occupazione a mezzo di chioschi ed altre strutture destinate allo svolgimento del commercio in sede fissa si rinvia ai vigenti Regolamenti di Edilizia Comunale, Igiene, Mercati.

6. Spettacolo viaggiante.

Si applicano alle attività di spettacolo viaggiante le disposizioni di legge e regolamentari specifiche.

7. Le concessioni ed autorizzazioni, anche temporanee, ad uso commerciale, sono date in linea generale sotto la stretta osservanza delle disposizioni riguardanti la circolazione stradale, l'igiene annonaria, il rispetto del verde e la tutela dei luoghi di particolare interesse storico-artistico-monumentale e dell'arredo urbano.

8. E' facoltà dell'autorità competente vietare l'uso di banchi, attrezzature e materiali che sono in contrasto con le caratteristiche peculiari dei luoghi in cui è stata autorizzata l'occupazione.

9. Non potranno rilasciarsi nuove concessioni od autorizzazioni a soggetti che siano in mora nel pagamento dei tributi, nonché di altri eventuali oneri, dovuti per le occupazioni precedenti, e fino alla completa estinzione del relativo debito.

Art. 23 – Affissioni e pubblicità.

1. Per le autorizzazioni all'occupazione di spazi pubblici con impianti pubblicitari si fa rinvio ai vigenti Regolamenti di Polizia Municipale e di applicazione dell'Imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.

Art. 24 – Distributori di carburanti.

1. Per quanto concerne le occupazioni con impianti di distributori di carburanti si rinvia al Regolamento del Codice della Strada.

Art. 25 – Occupazioni per attività edilizie (ponteggi e cantieri temporanei).

1. Fatto salvo ogni riferimento al vigente Regolamento Edilizio Comunale e di Polizia Municipale ai fini dell'ottenimento della concessione per le occupazioni suindicate, viene stabilito che, in caso di occupazione d'urgenza ai sensi dell'art. 4 del presente Regolamento per le fattispecie di cui a tale articolo, il richiedente dovrà regolarizzare la pratica con il pagamento del canone contestuale alla presentazione della domanda presso il Servizio concedente, entro 5 giorni dalla comunicazione iniziale.

Art. 26 – Norma di rinvio.

1. Per tutte le tipologie di cui al presente Capo III, si rinvia alle vigenti e specifiche disposizioni normative e regolamentari in materia.

TITOLO II – CANONE DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

Capo I – Principi generali

Art. 27 – Istituzione del canone.

1. Il Comune, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 3, comma 149, lettera h), della Legge 662/1996 e secondo quanto disposto dall'art. 63 del D.Lgs. 446/1997, assoggetta a far tempo dall'1.1.1999 l'occupazione sia permanente che temporanea delle strade, aree e dei relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, nonché delle aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, al pagamento di un canone da parte del titolare del relativo atto di concessione o autorizzazione.

Art. 28 – Criteri di imposizione – Aree di occupazione

1. Le occupazioni di suolo, soprassuolo o sottosuolo pubblico sono soggette al pagamento del relativo canone secondo le norme del presente regolamento.

2. Per le occupazioni permanenti il canone è annuo ed indivisibile; per le occupazioni temporanee il canone si applica in relazione alle ore in base a tariffe giornaliere.

3. Il canone è graduato a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione.

4. A tale scopo il territorio comunale è suddiviso in n. 3 categorie cui vanno riferite le singole strade. L'elenco della predetta classificazione è riportato in allegato quale parte integrante del presente regolamento (Allegato A).

5. Il canone è commisurato all'effettiva superficie espressa in metri quadrati od in metri lineari. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore.

6. Le occupazioni eccedenti i mille metri quadrati (1000 mq.), per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del dieci per cento (10%).

Art. 29 – Versamento del canone.

1. Il canone per le occupazioni permanenti deve essere versato, a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, in autoliquidazione dal concessionario ed indipendentemente dal ricevimento di ogni eventuale richiesta del Comune. L'importo deve essere versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ogni anno – ovvero in quattro rate trimestrali di eguale entità (aventi rispettiva scadenza al 30 aprile – 30 giugno – 31 agosto e 31 ottobre), qualora il canone da pagare ecceda €. 500 (cinquecento).

2. A fronte delle nuove occupazioni permanenti, il canone deve essere versato entro 30 giorni dal rilascio della concessione, ovvero, dall'effettiva occupazione di suolo pubblico con le modalità indicate al 1° comma.

3. Il canone per le occupazioni temporanee va versato prima dell'inizio delle occupazioni medesime direttamente presso l'Ufficio di Polizia Municipale.

4. In caso di mancato rispetto dei termini di versamento verrà applicato l'interesse moratorio in vigore per i tributi locali su base mensile per ogni mese o frazione di mese di ritardo.

5. Il canone è dovuto annualmente in carenza di denuncia modificativa da parte del concessionario,

ovvero di cessazione inviata per iscritto al Comune entro il 31 dicembre; in mancanza di tale comunicazione il debito viene reiscritto nella successiva annualità.

6. In caso di subentro di altro soggetto nell'occupazione in corso d'anno, non si dà luogo a duplicazione d'imposizione. Il nuovo concessionario è comunque tenuto a presentare denuncia di occupazione secondo le modalità ed i termini meglio visti al precedente comma 2. In questo caso si procede d'ufficio alla cancellazione del precedente titolare.

7. In caso di accertato diritto al rimborso, che deve essere richiesto, a pena decadenza, entro tre anni dal versamento, fermo restando che è sempre dovuto – anche con rateo in corso d'anno – a fronte di una revoca di concessione, sono dovuti gli interessi in vigore per i tributi locali. Il rimborso viene disposto entro 90 giorni dalla richiesta.

8. L'importo complessivo del canone dovuto è arrotondato alle mille lire superiori.

Art. 30 – Esenzioni

1. Sono esenti dal canone le seguenti tipologie di occupazione:
 - a) occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative sindacali, politiche, religiose, assistenziali, senza fine di lucro non comportanti attività di vendita o di somministrazione di alimenti e bevande, e di durata non superiore a quarantotto ore;
 - b) commercio itinerante su aree pubbliche: sosta fino a sessanta minuti dove è consentita la vendita in base al vigente regolamento di Polizia Municipale;
 - c) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o di ricorrenze civili e religiose;
 - d) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore a otto ore;
 - e) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi o effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché non siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
 - f) occupazioni per operazioni di trasloco o di manutenzione del verde (es.: potatura alberi) con mezzi o scale meccaniche o automezzi operativi, di durata non superiore alle otto ore;
 - g) i passi carrabili e relative occupazioni di suolo descritti all'art. 19 – comma 3;
 - h) esercizio di mestieri girovaghi ed artistici (suonatori, funamboli, etc.), non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a otto ore;
 - i) occupazioni realizzate per favorire i portatori di handicap in genere, compresi i passi carrabili da loro utilizzati;
 - j) soste di caravans o roulottes per un periodo non superiore a quarantotto ore;
 - k) occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-window e simili infissi di carattere stabile, griglie, lucernari o vetrocementi;
 - l) occupazioni di aree appartenenti al demanio dello Stato e occupazioni necessarie per l'esecuzione di opere e/o lavori appaltati dal Comune;
 - m) occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare;
 - n) occupazioni realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazioni di pubblici servizi;
 - o) occupazioni di aree di impianti sportivi, anche scolastici, a favore delle associazioni o società sportive dilettantistiche e senza scopo di lucro;
 - p) gli scalini posti sulle strade o sui marciapiedi che consentono l'accesso al proprio fabbricato;
 - q) occupazioni per le quali l'importo dovuto complessivamente dal concessionario non ecceda

€ 0,52;

- r) occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni e da altri enti locali e loro consorzi (nonché da eventuali appaltatori per opere pubbliche e per il periodo ed area strettamente necessari), da enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi dallo Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lett. c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22.12.1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica. Se trattasi di Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'art. 10 del Dlgs. 460/97, devono aver fatto la comunicazione al Ministero delle Finanze prevista dall'art. 11 dello stesso Dlgs. 460/97.
- s) le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, le aste delle bandiere e le cassette per impostazione corrispondenza;
- t) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione;
- u) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di Polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- v) occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
- w) occupazioni di aree cimiteriali;
- x) occupazioni in genere obbligatorie per norma di legge e regolamentari, purché la superficie non ecceda quella consentita normativamente, nonché occupazioni alle quali sia formalmente riconosciuto il carattere della pubblica utilità ancorché realizzato con la collaborazione organizzativa di privati;
- y) occupazioni per le quali viene autonomamente corrisposto un canone concordato in sede di convenzione con i concessionari e stipulato per le singole fattispecie (es.: impianti pubblicitari, etc..)

Art. 31 - Sanzioni per occupazioni abusive o irregolari

1. Chiunque occupa abusivamente il suolo pubblico è soggetto, oltre al pagamento del canone dovuto,:

- a) di una indennità pari al canone maggiorato del 50%;
- b) di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio dell'ammontare di quanto stabilito al punto a);

2. Si considerano permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dal competente pubblico ufficiale.

Art. 32 – Sanzioni ordinarie

1. Si rinvia allo specifico atto deliberativo concernente i criteri per le determinazioni delle sanzioni tributarie concernenti la Tassa occupazioni spazi ed aree pubbliche.

Capo II – Determinazioni delle tariffe del canone, dei coefficienti e delle riduzioni

Art. 33 – Tariffe e riduzioni

1. La tariffa base, riferita alla prima categoria del territorio comunale, è di annuali € 17,56 (diciassette/cinquantasei) a metro quadrato per l'occupazione permanente e di giornalieri € 1,03 (uno/zerotre) a metro quadrato per quella temporanea.

2. Le tariffe stabilite al precedente comma 1 sono ridotte del 50% quando le occupazioni ricadono nella seconda categoria del territorio comunale di cui al precedente articolo 28 ed al 30% quando ricadono nella terza categoria.

3. La tariffa per ciascuna concessione è individuata applicando alla tariffa base i quattro parametri fra quelli indicati nell'allegata tabella "B", relativi al tipo di occupazione e riferiti ciascuno all'importanza dell'area occupata, al valore economico della sua disponibilità, al rilievo del sacrificio imposto alla collettività ed alle modalità di occupazione, nonché al tipo di attività esercitata dal richiedente;

4. Le tariffe stabilite ai precedenti commi 1 e 2 sono ridotte come segue:

- a) per le occupazioni temporanee il canone è ridotto del trenta per cento se la durata nell'anno è superiore a 15 giorni e del cinquanta per cento se superiore a 30 giorni. Se trattasi di occupazione temporanea giornaliera la tariffa è ridotta del 50% se l'occupazione si protrae fino a 12 ore, oltre 12 ore si applica la tariffa giornaliera intera;
- b) la tariffa per le occupazioni soprastanti e sottostanti il suolo è ridotta del 30%;
- c) abrogata;
- d) la tariffa per le occupazioni temporanee con tende e simili è ridotta al 30% e, ove siano poste a copertura, ma sporgenti, di banchi di vendita nei mercati o di aree già occupate, la tassa va determinata con riferimento alla superficie in eccedenza;
- e) la tariffa per occupazioni permanenti con tende fisse e retrattili aggettanti direttamente su suolo pubblico è ridotta del 70%;
- f) la tariffa per occupazioni realizzate da pubblici esercizi e da venditori ambulanti e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto è ridotta al 50%;
- g) per le occupazioni temporanee effettuate con attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, si applicano le seguenti riduzioni delle superfici:
 - fino a 100 mq. la superficie è ridotta al 50%,
 - la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1000 mq. È ridotta al 25%;
 - la parte eccedente i 1000 mq. è ridotta al 10%.
- h) per le occupazioni promosse da chiunque e con la partecipazione del Comune o di altri Enti Locali, purchè riferite a manifestazioni ed iniziative di carattere culturale, sportivo e politico, la tariffa è ridotta di una percentuale del 50 o del 100, a seconda dell'importanza dell'iniziativa ed in base agli indirizzi dell'organo esecutivo;
- i) le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia sono ridotte del 50% se in terza categoria, del 40% se in seconda categoria e tariffe ordinarie se in prima categoria;
- j) per tutte le occupazioni sia permanenti che temporanee la parte di superficie superiore a 1000 mq. è ridotta al 10%.

5. Tutte le riduzioni previste nei commi precedenti si cumulano e si applicano in successione.

6. Abrogato.

Art. 34 – Canone occupazioni in atto per erogazione pubblici servizi

1. Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, come previsto dall'art. 18, comma 1, della Legge Finanziaria 2000, n. 488 del 23.12.1999, il canone è determinato forfettariamente applicando l'importo annuo di € 0,77 per ogni utenza con un minimo annuo di € 516,46. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 Dicembre dell'anno precedente. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 Aprile di ciascun anno.

2. L'importo dei canoni, come sopra determinati, è rivalutato annualmente sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 Dicembre dell'anno precedente.

Capo III – Prescrizioni finali

Art. 35 – Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non esplicitato nel presente regolamento si fa esplicito e specifico rinvio alle vigenti disposizioni di carattere normativo e regolamentare per i vari settori di occupazioni.

Art. 36 – Vigenza del regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999 e con tale decorrenza si intende abrogato il Regolamento e le tariffe precedentemente in vigore relativi alla Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche (TOSAP).

Art. 37– Norme transitorie

1. Il versamento del canone per le occupazioni permanenti per l'anno 1999 deve essere versato in un'unica soluzione entro il 31.05.1999 ovvero in quattro rate di eguale entità aventi rispettive scadenze al 31/05 – 30/07 – 30/10 – 31/12/1999, qualora il canone da pagare ecceda £. 1.000.0000 (unmilione).

2. Eventuali versamenti effettuati per l'anno 1999 per la Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche permanente e temporanea (TOSAP), verranno conguagliati con quanto dovuto per l'anno stesso, sulla base del presente Regolamento.

3. Nel caso in cui siano stati effettuati versamenti per la Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (TOSAP) per l'anno 1999 non dovuti a seguito di quanto stabilito dal presente Regolamento, gli stessi non verranno rimborsati.

4. Le autorizzazioni già rilasciate per i passi carrabili verranno regolarizzate ai sensi del presente Regolamento.
